C/2024/4488

11.7.2024

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [1]

(C/2024/4488)

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [2], si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità dell'articolo 39 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, è possibile consultare un aggiornamento periodico sul sito web della direzione generale della Migrazione e degli affari interni.

ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI

AUSTRIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C, C/2023/1609, del 22 dicembre 2023.

Permessi di soggiorno ai sensi dell'articolo 2, punto 16, lettera a), del codice frontiere Schengen:

I. Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio

— Titolo di soggiorno «Prova di stabilimento» in formato ID1 conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (rilasciato in Austria dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2005).

— Titolo di soggiorno sotto forma di autoadesivo conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (rilasciato in Austria dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005).

— Titoli di soggiorno «Permesso di stabilimento» (*Niederlassungsbewilligung*), «Familiare» (*Familienangehörige*), «Soggiornante di lungo periodo-UE» (*Daueraufenthalt-EG*), «Soggiornante di lungo periodo - Familiare» (*Daueraufenthalt-Familienangehöriger*) e «Permesso di soggiorno» (*Aufenthaltsbewilligung*) in formato ID1 conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (rilasciati in Austria dal 1º gennaio 2006).

 Alla denominazione del titolo di soggiorno «Permesso di soggiorno» (*Aufenthaltsbewilligung*) occorre aggiungere lo scopo per il quale è rilasciato.

 Il titolo di soggiorno rientrante nella categoria «Permesso di soggiorno» (*Aufenthaltsbewilligung*) può essere rilasciato per i seguenti scopi: «ICT» (lavoratore trasferito all'interno della società), «Distacco aziendale», «Lavoro autonomo», «Casi particolari di lavoro dipendente», «Studente», «Volontario nel settore sociale», «Ricongiungimento familiare». I permessi di soggiorno (*Aufenthaltsbewilligung*) a fini di trasferimenti intra-societari («ICT» e «mobile ICT») sono rilasciati dal 1º ottobre 2017. I permessi di soggiorno (*Aufenthaltsbewilligung*) per «Studente» («*Student*»), «Volontario» e «Mobilità-ricercatore» sono rilasciati dal 1º settembre 2018.

 Il permesso di soggiorno (*Aufenthaltsbewilligung*) per «Studente universitario» («*Studierender*») è stato rilasciato fino al 31 agosto 2018.

[1] Cfr. l'elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine del presente aggiornamento.
[2] GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

Il permesso di soggiorno rientrante nella categoria «Permesso di stabilimento» (*Niederlassungsbewilligung*) può essere rilasciato senza specificarne la finalità o per i fini seguenti: «Nessuna attività lucrativa» e «A carico». Dal 1º ottobre 2017 i permessi di stabilimento (*Niederlassungsbewilligung*) possono essere rilasciati anche per i seguenti fini: «Ricercatore», «Artista» o «Casi particolari di attività lucrative dipendenti».

I titoli di soggiorno rientranti nella categoria «Permesso di stabilimento» (*Niederlassungsbewilligung*) sono stati rilasciati in Austria fino al 30 giugno 2011 per le categorie «Lavoratori-chiave», «Illimitato» e «Limitato».

I titoli di soggiorno rientranti nella categoria «Soggiorno permanente-UE» (*Daueraufenthalt-EG*) e «Soggiorno permanente- Familiare» (*Daueraufenthalt-Familienangehöriger*) sono stati rilasciati in Austria fino al 31 dicembre 2013.

I permessi di soggiorno (*Aufenthaltsbewilligung*) ai fini dell'articolo 69a della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) sono stati rilasciati in Austria fino al 31 dicembre 2013.

Fino al 30 settembre 2017 i permessi di soggiorno (*Aufenthaltsbewilligung*) sono stati rilasciati anche per i fini «Avvicendamento professionale», «Artista» e «Ricercatore».

— «Carta rossa-bianca-rossa» (*Rot-Weiß-Rot-Karte*), «Carta rossa-bianca-rossa Plus» (*Rot-Weiß-Rot-Karte plus*) e «Carta blu UE»(*Blaue Karte EU*) in formato ID1 conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (emesse in Austria dal 1º luglio 2011).

— Permessi «Soggiorno permanente-UE» (*Daueraufenthalt- EU*) conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (emessi in Austria dal 1º gennaio 2014).

— Permessi «Articolo 50 TUE» («Artikel 50 EUV») per i cittadini del Regno Unito e i loro familiari rientranti nell'accordo di recesso (data di emissione: 1º gennaio 2021). Il titolo di soggiorno può recare l'indicazione dello status di soggiornante di lungo periodo (Daueraufenthaltsrecht) e/o del rilascio del documento a un familiare (Familienangehöriger).

— Permessi «diritto di soggiorno Plus» (*Aufenthaltsberechtigung plus*) ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, o dell'articolo 56, paragrafo 1, della Legge sull'asilo pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 100/2005, in linea con le precedenti disposizioni dell'articolo 41a, paragrafo 9, e dell'articolo 43, paragrafo 3, della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 38/2011 (rilasciati in Austria dal 1º gennaio 2014).

— Permesso «diritto di soggiorno» (*Aufenthaltsberechtigung*) ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, o dell'articolo 56, paragrafo 2, della Legge sull'asilo pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 100/2005, corrispondente al precedente «Permesso di stabilimento» (*Niederlassungsbewilligung*) ai sensi dell'articolo 43, paragrafi 3 e 4, della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 38/2011 (rilasciato in Austria dal 1º gennaio 2014).

— Permesso «diritto di soggiorno per protezione speciale» (*Aufenthaltsberechtigung aus besonderem Schutz*) ai sensi dell'articolo 57 della Legge sull'asilo pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 100/2005, che continua a dare attuazione, conformemente alla legislazione nazionale, alle disposizioni della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti. L'antecedente normativo era l'articolo 69a della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 38/2011. Rilasciato in Austria dal 1º gennaio 2014.

— «*Aufenthaltskarte*»: carta di soggiorno che conferisce ai familiari di cittadini del SEE un diritto di soggiorno nell'Unione per un periodo superiore a tre mesi ai sensi della direttiva 2004/38/CE (rilasciato in questo formato dal 1º luglio 2020).

— «*Daueraufenthaltskarte*»: carta di soggiorno con validità permanente rilasciata ai familiari di cittadini del SEE ai sensi della direttiva 2004/38/CE dopo cinque anni di soggiorno legale e continuativo in Austria (rilasciato in questo formato dal 1º luglio 2020).

II. **Permessi di soggiorno che, in virtù della direttiva 2004/38/CE, non devono essere rilasciati secondo il modello uniforme (rilasciati in questo formato fino al 30 giugno 2020)**

— Permesso di soggiorno nell'Unione per un periodo superiore a tre mesi per familiari di un cittadino SEE in virtù della direttiva 2004/38/CE — non corrispondente al modello standard di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

— Carta di soggiorno permanente che attesta il diritto di soggiorno permanente nell'Unione per un periodo superiore a tre mesi per familiari di un cittadino SEE in virtù della direttiva 2004/38/CE – non corrispondente al modello standard di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

Altri documenti che autorizzano il soggiorno o il reingresso in Austria (a norma dell'articolo 2, punto 16, lettera b), del codice frontiere Schengen):

— Documento d'identità in formato tessera munito di fotografia per titolari di privilegi e immunità, di colore rosso, giallo, blu, verde, marrone, grigio e arancione, rilasciato dal ministero federale per l'Europa, l'Integrazione e gli Affari esteri.

— Documento d'identità in formato tessera munito di fotografia per titolari di privilegi e immunità, di colore grigio chiaro, con riferimento alle categorie rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola, marrone e grigio, rilasciato dal ministero federale per l'Europa, l'Integrazione e gli Affari esteri.

— «Status di avente diritto all'asilo» a norma dell'articolo 3 della Legge sull'asilo del 2005 o disposizioni anteriori — comprovato di norma da un passaporto convenzionale sotto forma di libretto in formato ID 3 (rilasciato in Austria dal 28 agosto 2006) oppure da una carta per persona avente diritto all'asilo a norma dell'articolo 51 bis della Legge sull'asilo del 2005 (rilasciata agli stranieri aventi introdotto domanda di protezione internazionale dal 15 novembre 2015 e a cui tale status è stato accordato dal 1º giugno 2016).

— «Status di avente diritto alla protezione sussidiaria» a norma dell'articolo 8 della Legge sull'asilo del 2005 o disposizioni anteriori — comprovato di norma da una carta per persona titolare di protezione sussidiaria a norma dell'articolo 52 della Legge sull'asilo del 2005.

— Elenco di partecipanti a viaggi scolastici all'interno dell'Unione europea ai sensi della decisione del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un'azione comune in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da studenti di paesi terzi residenti in uno Stato membro.

— «Conferma di soggiorno legale ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, punto 5, della legge sulla polizia degli stranieri (Fremdenpolizeigesetz, FPG)»/«domanda di rinnovo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, punto 17a, della FPG» corredata di un documento di viaggio in corso di validità.

— Permesso di lavoro a norma dell'articolo 32 lettera c) della legge sui lavoratori stranieri (*Ausländerbeschäftigungsgesetz*) corredato di visto «D» per lavoratori stagionali in corso di validità o scaduto o ai sensi dell'articolo 22, lettera a) della FPG, rilasciato dall'Austria.

— Permesso di soggiorno di durata illimitata — Rilasciato sotto forma di visto ordinario ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, punto 1, della Legge sugli stranieri del 1992 (FrG) (rilasciato dalle autorità nazionali austriache e dagli uffici di rappresentanza all'estero sotto forma di timbro fino al 31 dicembre 1995).

— Permesso di soggiorno sotto forma di autoadesivo verde fino al numero 790000.

— Permesso di soggiorno sotto forma di autoadesivo verde e bianco a partire dal numero 790001.

— Permesso di soggiorno sotto forma di autoadesivo conforme all'azione comune 97/11/GAI del Consiglio del 16 dicembre 1996 (GU L 7 del 10.1.1997) relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno (rilasciato in Austria dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 2005).

— «Conferma di diritto di ingresso in Austria ai sensi dell'articolo 24 della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) o dell'articolo 59 della legge sull'asilo» sotto forma di autoadesivo verde e blu.

— «Conferma relativa alla presentazione di domanda a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di recesso» («Bestätigung über die Antragstellung gemäß Art. 18 Abs. 1 des Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (Austrittsabkommen)», rilasciata dal 4 gennaio 2021 su carta di sicurezza di formato A4.

— Permesso di lavoro (Beschäftigungsbewilligung) ai sensi della sezione 4c (1) della legge sull'occupazione degli stranieri (Ausländerbeschäftigungsgesetz)

— Attestato di esenzione (Befreiungsschein) ai sensi della sezione 4c (2) della legge sull'occupazione degli stranieri (Ausländerbeschäftigungsgesetz)

LIECHTENSTEIN

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 126 del 12.4.2021, pag. 1.

Permessi di soggiorno rilasciati dal Liechtenstein ai cittadini dell'UE/del SEE e svizzeri

— Bewilligung in Briefform (BiB) (Permesso in formato di lettera) (Permesso di lavoro su base giornaliera o settimanale. Validità: massimo 180 giorni in un periodo di 12 mesi)

— Aufenthaltstitel L (Kurzaufenthaltsbewilligung) (Permesso per soggiorno di breve durata. Validità: massimo 12 mesi)

— Aufenthaltstitel B (Aufenthaltsbewilligung) (Permesso di soggiorno. Validità: massimo 5 anni)

— Aufenthaltstitel C (Niederlassungsbewilligung) (Permesso di stabilimento. Validità del termine per il riesame: massimo 5 anni)

— Aufenthaltstitel D (Daueraufenthaltsbewilligung) (Permesso di soggiorno permanente, validità del termine per il riesame: massimo 10 anni)

Permessi di soggiorno rilasciati dal Liechtenstein ai cittadini di paesi terzi

1. **Modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi conformemente al regolamento (CE) 1030/2002:**

— Aufenthaltstitel L für Drittstaatsangehörige (Permesso per un soggiorno di breve durata. Validità: minimo 3 mesi, massimo 12 mesi)

— Aufenthaltstitel B für Drittstaatsangehörige (Permesso per un soggiorno di lunga durata. Validità: massimo 12 mesi)

— Aufenthaltstitel C für Drittstaatsangehörige (Permesso di soggiorno permanente. Validità del termine per il riesame: massimo 3 anni)

2. **Permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'UE/del SEE o svizzeri (diritto di libera circolazione):**

— Aufenthaltstitel L für Drittstaatsangehörige (Permesso per un soggiorno di breve durata per i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'UE/del SEE o svizzeri (diritto di libera circolazione). Validità: massimo 12 mesi)

— Aufenthaltstitel B für Drittstaatsangehörige (Permesso per un soggiorno di lunga durata per i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'UE/del SEE o svizzeri (diritto di libera circolazione). Validità: massimo 5 anni)

— Aufenthaltstitel C für Drittstaatsangehörige (Permesso di soggiorno permanente per i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini svizzeri (diritto di libera circolazione). Validità del termine per il riesame: massimo 5 anni)

— Aufenthaltstitel D für Drittstaatsangehörige (Permesso di soggiorno permanente per i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'UE/del SEE (diritto di libera circolazione). Validità del termine per il riesame: massimo 10 anni)

3. **Altri permessi pertinenti per cittadini di paesi terzi**

— Ausländerausweis S / Livret pour étrangers S / Libretto per stranieri S [carta di protezione temporanea S] in forma di libretto recante la dicitura «Ausländerausweis / Livret pour étrangers / Libretto per stranieri S» [carta di protezione temporanea S], rilasciato a persone provenienti dall'Ucraina bisognose di protezione a partire dal 16 marzo 2022 (vecchio libretto)

— Ausweis für schutzbedürftige S / Carta di protezione temporanea S in forma di libretto (carta di protezione temporanea S), rilasciata a persone provenienti dall'Ucraina bisognose di protezione a partire dal 16 marzo 2022 (nuovo libretto)

4. **Elenco delle persone che partecipano a un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea.**

Elenco delle precedenti pubblicazioni

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1.
GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11.
GU C 153 del 6.7.2007, pag. 1.
GU C 164 del 18.7.2007, pag. 45.
GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11.
GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14.
GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31.
GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14.
GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12.
GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.
GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5.
GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15.
GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9.
GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2.
GU C 298 dell'8.12.2009, pag.15.
GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20.
GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5.
GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26.
GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8.
GU C 108 del 7.4.2011, pag. 7.
GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5.
GU C 201 dell'8.7.2011, pag. 1.
GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26.
GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7.
GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5.
GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7.
GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4.
GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6.
GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8.
GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4.
GU C 118 del 17.4.2014 del pag. 9.
GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59.
GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3.
GU C 390 del 5.11.2014, pag. 12.
GU C 210 del 26.6.2015, pag. 5.
GU C 286 del 29.8.2015, pag. 3.
GU C 151 del 28.4.2016, pag. 4.
GU C 16 del 18.1.2017, pag. 5.
GU C 69 del 4.3.2017, pag. 6.
GU C 94 del 25.3.2017, pag. 3.
GU C 297 dell'8.9.2017, pag. 3.
GU C 343 del 13.10.2017, pag. 12.
GU C 100 del 16.3.2018, pag. 25.
GU C 144 del 25.4.2018, pag. 8.
GU C 173 del 22.5.2018, pag. 6.
GU C 222 del 26.6.2018, pag. 12.
GU C 248 del 16.7.2018, pag. 4.
GU C 269 del 31.7.2018, pag. 27.
GU C 345 del 27.9.2018. pag. 5.
GU C 27 del 22.01.2019. pag. 8.
GU C 31 del 25.1. 2019, pag. 5.
GU C 34 del 28.1.2019, pag. 4.
GU C 46 del 5.2.2019, pag. 5.
GU C 330 del 6.10.2020, pag. 5.
GU C 126 del 12.4.2021, pag. 1.
GU C 140 del 21.4.2021, pag. 2.
GU C 150 del 28.4.2021, pag. 5.
GU C 365 del 10.9.2021, pag. 3.
GU C 491 del 7.12.2021, pag. 5.
GU C 509 del 17.12.2021, pag. 10.
GU C 63 del 7.2.2022, pag. 6.
GU C 272 del 15.7.2022, pag. 4.
GU C 304 del 9.8.2022, pag. 5.
GU C 393 del 13.10.2022, pag. 10.
GU C 72 del 28.2.2023, pag. 44.
GU C 274 del 3.8.2023, pag. 6.
GU C, C/2023/260 del 19 ottobre 2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/260/oj.
GU C, C/2023/1408 del 5 dicembre 2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1408/oj.
GU C, C/2023/1609 del 22 dicembre 2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1609/oj.
GU C, C/2024/1212 del 31 gennaio 2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1212/oj.
GU C, C/2024/1950 del 6 marzo 2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1950/oj.